

## VERBALE N. 5 DEL 25/07/2024

Oggi 25 luglio 2024 il Revisore unico del Comune di Terranova dei Passerini ha preso in esame la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26/06/2024 in merito alla "APPROVAZIONE MODIFICA AL P.I.A.O. 2024-2026 -SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il Revisore, esaminata la documentazione stende il seguente verbale

### COMUNE di TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

#### Verbale n. 5 del 25 luglio 2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICA AL P.I.A.O. 2024-2026 -SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il sottoscritto Dott. Giorgio Lavelli, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2024 ha preso visione della documentazione trasmessa relativa alla proposta di deliberazione di giunta comunale di cui all'oggetto;

#### Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di*

*previsione»;*

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà*

gd

assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

#### **Esaminata**

la documentazione trasmessa in data 15 luglio corrente anno, dal Responsabile del servizio finanziario ed in particolare:

- la proposta relativa alla “Programmazione del Fabbisogno di personale anni 2024-2026 ai fini dell'aggiornamento del PIAO”
- la sottosezione 3.3;

la suddetta proposta di piano di fabbisogno di personale aggiornata (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) prevede le seguenti assunzioni a tempo pieno e indeterminato del seguente personale.

*“Nel triennio 2024/2026 si prevede di effettuare l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale n.1 nell'Area degli Istruttori Settore Economico – Finanziario e n. 1 nell'Area degli Istruttori Settore Tecnico.*

*È previsto il conferimento di un incarico disciplinato dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 da destinare all'Ufficio Ragioneria sino alla fine del 2025.”*

#### **Considerato che**

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così rideterminate in funzione dei parametri rilevanti risultanti a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo all'annualità 2023:

entrate correnti anno 2021	900.382,06
entrate correnti anno 2022	961.585,89
entrate correnti anno 2023	864.216,40
<b>media entrate correnti</b>	<b>908.728,12</b>
<b>stanziamento definitivo FCDE 2023</b>	<b>38.929,64</b>
spesa di personale 2018	284.479,48
spesa di personale 2023	215.846,42
<b>% rapporto spese di personale 2023 media entrate correnti - FCDE</b>	<b>30,57</b>
<b>% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]</b>	<b>29,50</b>
<b>% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]</b>	<b>33,50</b>
<b>capacità assunzionali</b>	<b>284.479,48</b>

- al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Ufficio Ragioneria si ritiene opportuno ricorrere all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 cosiddetto scavalco d'ecedenza;

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale:  
n.1 in Cat. D, in sostituzione del personale cessato che ha lasciato sguarnito l'ufficio ragioneria, e l'assunzione di personale nell'ufficio tecnico a tempo pieno e indeterminato in base alle esigenze che si manifesteranno;
- il conferimento di un incarico disciplinato dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 da destinare all'Ufficio Ragioneria sino alla fine del 2025 non comporta alcun incremento su base annua della spesa di personale in quanto sostitutivo sino alla fine del 2025 dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato già prevista;
- che la spesa conseguente trova imputazione a bilancio nei relativi capitoli dedicati alle risorse di personale che offrono la necessaria disponibilità;

#### **Tenuto conto che**

- in data 17/11/2023 con deliberazione n° 54 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- in data 4/06/2024 con deliberazione n° 13 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio non è ancora stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- sono state effettuate:
  1. le verifiche ed i controlli sui dati contabili contenuti nelle già menzionate relazioni, documentazione ed elaborati;
  2. i calcoli per la determinazione della capacità assunzionale nel rispetto dei dettami del Dm del 17 marzo 2020;

#### **Osservato che**

- che l'Ente al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Ufficio Ragioneria ritiene opportuno ricorrere all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 cosiddetto scavalco d'eccedenza;
- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

#### **Verificato**

- che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario e non risulta in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli art. 242 e 243 del D.lgs n. 267/2000;
- che il rapporto personale/popolazione dell'Ente risulta inferiore a quello previsto dal D.M. 18 novembre 2020;
- che l'Ente ha posto in essere tutte le azioni e le ricognizioni prodromiche necessarie al fine di poter procedere alle assunzioni di personale;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani



che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**raccomanda**

in relazione a possibili incrementi di spesa, di contenere e di monitorare attentamente le spese del personale in relazione al corretto mantenimento, di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, e dell'equilibrio di bilancio corrente e delle due annualità 2025-2026, con l'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche in materia e dai vincoli di bilancio;

**esprime**

parere favorevole, limitatamente al rispetto dei vincoli di legge, in relazione alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 24/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICA AL P.I.A.O. 2024-2026 -SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

Inoltre, l'Organo di Revisione invita l'Ente

- ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 6 ter e all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013,
- ad allegare il Piano del fabbisogno di personale modificato al Documento Unico di Programmazione (riforma contabile D.lgs. 118/2011).

Il Revisore dei Conti

Dott. Giorgio Lavelli

A handwritten signature in blue ink, reading "Lavelli Giorgio", written over a horizontal line.